

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 20 febbraio 2019

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 3 / 2019

OGGETTO: ANNUNCIATA LA PROROGA AL 30/04/2019 DELLO SPESOMETRO / SPESOMETRO ESTERO


Recentemente è stato annunciato il **differimento al 30/04/2019 del termine di presentazione:**

- dello spesometro relativo al terzo e quarto trimestre 2018;
- dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 per i contribuenti che hanno scelto l'invio semestrale;
- della comunicazione relativa a gennaio 2019 dei dati delle fatture emesse / ricevute a / da soggetti esteri ("spesometro estero").

Per l'individuazione definitiva degli adempimenti interessati alla proroga è necessario attendere l'emanazione dell'apposito DPCM.

Il differimento non interessa comunque l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018, da effettuare entro il prossimo 28/02/2019.

Considerata la data del differimento (30/04), non è chiaro se lo stesso riguarderà anche lo "spesometro estero" relativo alle operazioni di febbraio 2019 che, secondo il termine ordinariamente previsto, va presentato entro il 01/04/2019 (il 31/03 cade di domenica).



IL NUOVO ADEMPIMENTO: LO SPESOMETRO ESTERO

Come noto, il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'01/01/2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti in Italia devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore **ha abrogato** l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplina(va) lo "spesometro", **relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dall'01/01/2019.**

È però stato introdotto il nuovo adempimento, il c.d. "SPESOMETRO ESTERO".

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

I soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. **La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".**

SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPESOMETRO ESTERO

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'adempimento in esame, il comma 3-bis sopra riportato fa riferimento ai soggetti passivi di cui al comma 3 e quindi interessa **i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.**

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero: i soggetti **minimi / forfetari**;

- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000,00.**

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia.**

In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l'invio dei dati **non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:**

- **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **emessa / ricevuta fattura elettronica.**

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

TERMINI DI TRASMISSIONE

L'invio della comunicazione va effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Periodo di riferimento	Termine di presentazione	Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	28.02.2019	Luglio	02.09.2019
Febbraio	01.04.2019	Agosto	30.09.2019
Marzo	30.04.2019	Settembre	31.10.2019
Aprile	31.05.2019	Ottobre	02.12.2019
Maggio	01.07.2019	Novembre	31.12.2019
Giugno	31.07.2019	Dicembre	31.01.2020

ESTEROMETRO E MODD. INTRA

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **lo spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate. Si rammenta che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.

Modd. Intra 2-bis acquisti di beni	< € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 2-quater servizi ricevuti	< € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 1 cessioni beni / servizi	≤ € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione TRIMESTRALE ai soli fini fiscali
	> € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini fiscali Se cessioni beni ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti obbligo dati statistici

REGIME SANZIONATORIO

Come previsto dall'art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L